UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.576 DEL 12-12-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RAMATUELLE PROVENCE COSTA AZZURRA DAL 22 AL 24 NOVEMBRE 2011 PROGETTO FORESTE MODELLO ASSESSORE MURRAS A= LEANDRO

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 15-12-11 al 30-12-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,15-12-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.576 DEL 12-12-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RAMATUELLE PROVENCE COSTA AZZURRA DAL 22 AL 24 NOVEMBRE 2011 PROGETTO FORESTE MODELLO ASSESSORE MURRAS A= LEANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
CULTURA TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

RILEVATO che la Regione Toscana ha confermato e finanziato il progetto "Foreste Modello" anche per l'anno 2011 e che, per quanto sopra, le spese conseguenti alle attività del progetto, previste al Cap. 290/7, sono integralmente coperte da corrispondenti previsioni in entrata al Cap. 140/4 del Bilancio di Previsione 2011 dell' Unione di Comuni approvato con deliberazione della Assemblea Consiliare n. 9 del 14/03/2011;

DATO ATTO CHE il processo in oggetto ha visto il suo avvio con la realizzazione di incontri pubblici, tavoli di confronto e iniziative tematiche che hanno visto la partecipazione ampia e rappresentativa di tutte le realtà istituzionali, economiche e associazionistiche del territorio;

RILEVATO che allo stato del processo è risultato necessario, ai fini della miglior attuazione del processo, individuare e costituire una persona giuridica;

RICHIAMATA la delibera n° 53 del 18.10.2011 con la quale l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha ritenuto opportuno aderire alla costituenda associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine in qualità di socio fondatore;

CONSIDERATO che contestualmente è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale di adottare tutte le iniziative necessarie alla adesione dell'Unione di Comuni stessa all'associazione;

VISTO che il processo Foresta Modello ha proseguito con un riconoscimento del massimo livello istituzionale;

VISTO infatti l'invito ricevuto dalla Commissione Europea alla presentazione dell'esperienza "Foresta Modello" per il giorno 7 novembre 2011 a Bruxelles dinanzi alla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo;

VISTO che tale illustra occasione è stata altresì la conferma dell'importanza di tale progetto;

VISTO CHE nei giorni 22 – 24 novembre si e' tenuto a Ramatuelle – Règion Provence – Alpes- Cote Azur l'incontro annuale degli aderenti al percorso formativo del processo Foreste Modello Mediterranee;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 551 del 22.11.2011 con la quale

si prendeva atto della nececssità di autorizzare i seguenti componenti della Giunta dell'Ente alla partecipazione a tale incontro.

MANNI ALESSANDRO- ZUCCHINI RENZO- ALEANDRO MURRAS

PRESO ATTO che per l'iscrizione al forum non è previsto alcun costo;

VERIFICATO che per recarsi a Ramatuelle ovvero nella Regione Provence – Alpes - Cote Azur gli stessi abbiano utilizzato l'automezzo di proprieta' dell'Ente Renault Kangoo targato CJ 577 EW.

PRESO atto che con la succitata determinazione 551 del 22.11.2011 si provvedesse all'assunzione di impegno di spesa di Euro 1.300,41 a carico del capitolo di spesa n. 25 " Rimborso spese di missione amministratori" del Bilancio di Previsione 2011, (N. I. 561-2011), a finanziamento delle presunte spese di missione sostenute dai succitati amministratori in riferimento alla trasferta oggetto del presente provvedimento, spese dagli stessi anicipati e da rimborsarsi a missione avvenuta.

RICHIAMATO l'art. 84 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 2 comma 27 della Legge Finanziaria 2008, il quale detta norme in materia di rimborso spese ed indennità di missione agli amministratori, prevedendo la seguente casistica:

- il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente;
- il rimborso, agli amministratori che si recano fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente, delle spese effettivamente sostenute nonché la abrogazione della indennità di missione e la sua sostituzione con un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero degli Interno e del MEF;

RICHIAMATO il decreto Ministeriale 12.02.2009 – pubblicato in G.U. N. 67 del 21.03.2009- con il quale si modifica il regime dei rimborsi spese spettanti agli amministratori in caso di missioni istituzionali;

CONSIDERATO che tale decreto sia divenuto operativo per le missioni effettuate dalla data del 05.04.2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 39 del 05.05.2010 con la quale si approvava la suddetta modifica riduttiva , con taglio del 50% delle indennità previste dal succitato DM 12.02.2010, a valere per le missioni in località estere e italiane;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 _ Manovra Finanziaria 2010 _ ed in particolare l'articolo 5 comma 7 dello stesso, con il quale si prevede che agli amministratori delle comunità montane a decorrere dal 01.06.2010 , " non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti";

RICHIAMATO inoltre l'art. 5 comma 9 dello stesso decreto legge n. 78-2010 con il quale si abolisce, con decorrenza dal 01.06.2010, l'indennità di rimborso forfettaria prevista dal DM 12.02.2009;

VISTA la legge n 122 del 30.07.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30.07.2010 Supplemento Ordinario n. 174, con la quale viene convertito il suddetto decreto legge e come le prescrizioni suddette siano risultate invariate rispetto alla formulazione prevista dal decreto legge 78-2010;

RICHIAMATI gli articoli 82-83-84- 86 del Testo Unico Legge 267-2000, nella versione attualmente in vigore dopo l'approvazione delle novita' normative introdotte con la manovra finanziaria suddetta;

VISTA la nota interpretativa emessa da Uncem Nazionale in data 22.07.2010, dalla quale si evince che, a legislazione vigente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 78-2010, non è possibile riconoscere agli amministratori delle Comunità Montane alcuna indennità di funzione o altri emolumenti se non quelle relativi esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute in ragione del loro mandato, da rimborsarsi solo in via analitica, data l'inapplicabilità dell'indennità forfettaria prevista dal DM 12.02.2009;
VISTO l'accordo della Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 06.10.2010 in materia di rimborso spese di missione per gli amministratori locali;

VISTO il Decreto Ministeriale 04.08.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03.11.2011, ad oggetto: "Fissazione misura rimborso spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" ed in particolare l'art. 5 , comma 1 , dello stesso con il quale si abroga il precedente DM 12.02.2009;

SOTTOLINEATO che a seguito dell'adozione del suddetto DM 04.08.2011, in vigore dal 03.11.2011, il regime relativo ai rimborsi delle spese di missione agli amministratori locali, viene riassunto come segue:

- agli amministratori che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo di comune ove ha sede l'ente spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute, e documentate (articolo 1 comma 1), e comunque, per quanto relativo alle spese di soggiorno, in misura non superiore ai tetti giornalieri di spesa previsti dal successivo articolo 3 dello stesso decreto;

- il rimborso delle spese di viaggi debba avvenire con le modalità previste per il rimborso delle stesse spettanti ai dipendenti degli enti locali inquadrati nel CCNL Dirigenti.

VISTO l'art. 35 del CCNL Dirigenti Enti locali 02.12.1999 che prevede norme in materia di rimborsi spese di missione, prevedendo dei tetti di spesa per i rimborsi pasti, e l'adozione del rimborso spese di viaggio commisurato ad un quinto del costo della benzina;

VISTO L'art. 10 del CCNL 12.02.2002 che prevede che i limiti indicati dall'art. 35 CCNL 02.12.1999 per il rimborso pasti siano elevati al 30% in caso di missioni all'estero;

VISTA la circolare della Prefettura di Firenze del 14.11.2011 con la quale si rende pubblicità e ulteriore chiarimento all'applicazione dei rimborsi spettanti agli amministratori locali a seguito dell'adozione del DM 04.08.2011;

VISTO il quesito publicato da ANCI RISPONDE con il quale in risposta alla domanda se possa essere ancora applicato, per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, il rimborso chilometrico con adozione delle tabelle ACI, dopo l'approvazione della Conferenza Stato Città ed Autonomie del 06.10.2010, viene risposto che, dato il riferimento del tetto di spesa del CCNL Dirigenti, laddove si prevede il rimborso spese chilometriche ad un quinto della benzina, sia prudenziale, in attesa dell'adozione del decreto che dovrà regolamentare in maniera univoca e definitiva il regime delle missioni degli amministatori locali, adottare il parametro del 1/5 del prezzo della benzina anche per i rimborsi amministratori degli enti non soggetti al patto di stabilità;

CONSIDERATO inoltre che a seguito dell'adozione del DM 04.08.2011, il rimborso delle spese di viaggio , debba essere univocamente effettuato in ragione della misura di 1/5 del prezzo della benzina, parametro previsto per le liquidazioni dei dipendenti inquadrati nel CCNL Dirigenti, a cui rimanda, come suddetto, lo stesso DM 04.08.2011;

VISTA la richiesta di rimborso presentata dall'Assessore Murras Aleandro in data 06.12.2011 per un totale pari ad Euro 144,00 , di cui:

- Euro 2,80 per spesa pedaggio autostradale;

-Euro 120,00 spese di pernottamente colazione per due notti.

-Euro 21,20 spesa di ristorazione.

CONSIDERATO che le spese di soggiorno di cui sopra sono tutte ricomprese nei tetti massimi di spesa previsti dal gia' citato DM 04.08.2011-

RICHIAMATO il Decreto Legislativo N. 267/00;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2011 approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 14/03/2011;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE al Sig. MURRAS ALEANDRO componente della Giunta dell'Ente, il rimborso delle spese di missione pari ad Euro 144,00 dallo stesso sostenute nei giorni dal 22 al 24 novembre 2011 per la partecipazione alla missione in località Ramatuelle – Règion Provence – Alpes- Cote Azur , sede dell'incontro annuale degli aderenti al percorso formativo del processo Foreste Modello Mediterranee., trasferta effettuata per conto dell'ente scrivente, alla partecipazione della quale lo stesso risultava autorizzato, come da precedente atto determinativo n. 551 del 22.11.2011

2) DI IMPUTARE la spesa di **€ 144,00** a carico del Cap. 25 "Rimborso Spese e Missioni Amministratori" del Bilancio di Previsione 2011 - **IMP. 561/2011**.

Il Responsabile del Servizio
NARDONI SAURO